

D.M. 8 febbraio 1994 ⁽¹⁾.

Equipollenza delle lauree in chimica e in chimica industriale al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il parere espresso dal Comitato universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1993;

Decreta:

Le lauree in chimica e in chimica industriale conferite dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli avente valore legale sono equipollenti al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.